



FEDERAZIONE ITALIANA KARATE
Ufficio del Giudice Sportivo
SENTENZA N.2/2017

oggetto: procedimento disciplinare n. 3/17 nei confronti di: Sara Provenzi

Il Giudice Sportivo, nel pronunciarsi sul capo di incolpazione formulato dal Procuratore Federale, nei confronti dell'atleta Sara Provenzi, nata a Calcinate (BG) il 16.09.1999, Budopass n.4353, tesserata A.S.D. Karate Trezzo S/A, cui viene ascritta la violazione p. e p. dall'art. 7 n.10 del vigente Regolamento Azzurri "perchè in data 1/2 aprile 2017, a Caronno Pertusella (VA) partecipava al Campionato Regionale Lombardo organizzato dalla F.E.S.I.K., senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale" In Caronno Pertusella (VA), 1/2 aprile 2017, esaminati gli atti, sentite le conclusioni del Procuratore Federale, che ha chiesto che all'incolpata venisse inflitta la squalifica per mesi sei, senza concessione delle attenuanti generiche, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con comunicazione a mezzo mail dd. 06.04.17 la Segreteria della Fik informava l'Ufficio del Procuratore Federale che l'atleta Sara Provenzi aveva partecipato ad una competizione sportiva di karate organizzata dalla Fesik, in assenza di autorizzazione del Consiglio Federale della Fik (cui non era stata richiesta).

Gli accertamenti svolti permettevano di appurare che:

il Maestro della Provenzi (M^o Giovanni Vimercati) non era a conoscenza del fatto, giacchè la giovane atleta non aveva inteso metterlo al corrente della cosa; l'incolpata ammetteva il fatto, adducendo quale scusante, in buona sostanza, la sua giovane età e la sua volontà di partecipare a quante più gare possibili.

*****O*****

Ciò premesso, questo Giudice risulta provata la responsabilità dell'incolpata che, senza richiedere l'autorizzazione al Consiglio Federale della Fik e, fatto per certi aspetti ugualmente grave, senza aver informato il proprio Maestro della intenzione di partecipare ad una manifestazione sportiva, ha gareggiato nell'ambito del Campionato Regionale Lombardo organizzato dalla F.E.S.I.K.

Per tale motivo, non sussistendo i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti, determina la pena da infliggersi in quella della squalifica per la durata di mesi quattro (udita la richiesta del Procuratore Federale di infliggere a Sara Provenzi la sanzione della squalifica di mesi sei e letti i criteri di cui all'art. 18 del Regolamento di Giustizia, non ritenendo applicabile una sanzione di natura diversa).

O

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Giudice Sportivo ritiene Sara Provenzi responsabile dell'illecito p. e p. dall'art. 7 n.10 del vigente Regolamento Azzurri della Federazione Italiana Karate e - senza concessione delle circostanze attenuanti - la

CONDANNA

alla pena di mesi quattro di squalifica.

Così deciso in Trieste il 09.10.2017.

Il Giudice Sportivo
avv. Davide Benvegnù